

ALLEGATO 7

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relative all'intervento "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 4.

Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020".

CUP: B81B17000110007

Il Direttore
dott.ssa Sandra Sodini

Il RUP
dott. arch. Fabiana Pieri

Indice

Art. 1 - Premesse	pag. 3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	pag. 3
Art. 4 - Durata del contratto	pag. 14
Art. 5 - Importo stimato a base d'asta	pag. 15
Art. 6 - Pagamenti	pag. 16
Art. 7 - Importi contrattuali	pag. 17
Art. 8 - Sospensione dei servizi	pag. 17
Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	pag. 17
Art. 10 - Polizza assicurativa e garanzia definitiva	pag. 18
Art. 11 - Figure professionali richieste	pag. 19
Art. 12 - Penali e risoluzione per inadempimento	pag. 21
Art. 13 - Subappalto	pag. 21
Art. 14 - Modifiche del contratto, quinto d'obbligo, risoluzione e recesso	pag. 21
Art. 15 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	pag. 22
Art. 16 - Documento unico di valutazione dei rischi da interf. art. 26 del D. Lgs. 81/2008	pag. 22

Art. 1 - Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito: GECT GO) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto l’espletamento del servizio di rilievo, redazione di piano di frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relative all’intervento “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto

Servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento tavolare e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relative all’intervento “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča - Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio ricomprende:

L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Sono altresì ricompresi i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, come disciplinati dagli art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, la Direzione Lavori, disciplinata dal DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed i rilievi e le indagini necessarie descritte nel Documento preliminare alla progettazione. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, come meglio dettagliati nel DPI. L’incarico si configura come incarico di progettazione integrale e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la realizzazione, sulla base dei dati disponibili, del modello necessario a dimensionare e giustificare le soluzioni progettuali proposte.

I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nel DPP e nei relativi allegati.

Il Progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari all’appaltabilità dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della

conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

Vista l'esigenza di conseguire il completamento delle attività di progettazione nel più breve tempo possibile, si intende avvalersi della facoltà di omettere il primo livello della progettazione, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica (articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).

In ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, gli elaborati del progetto definitivo dovranno contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. Il progetto definitivo dovrà pertanto contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (commi 5,6,7 articolo 23 del Dlgs 50/2016) assicurando:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il **Progetto definitivo** studia gli impianti oggetto dell'intervento con riferimento all'intero complesso ed al contesto in cui questo è inserito; approfondisce gli apporti tecnici disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari con l'esistente; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento e i materiali; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce la compatibilità fra progetto e funzione attribuita all'opera attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; individua le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di realizzare percorsi ciclo-pedonali sicuri e perfettamente inseriti nel contesto naturale e paesaggistico. Il progetto definitivo sarà composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi e documentazione fotografica;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

In aggiunta al piano particellare di esproprio, dovranno essere redatti i piani catastale e tavolare di frazionamento che comprende il rilievo per redazione di piani e tracciamenti, i riconfinamenti/tracciamenti, la redazione di piani catastali e tavolari compresa corrispondenza di ciascuna particella, il frazionamento di tutte le particelle interessate dai percorsi da espropriare, comprensivo di eventuali trasporti e cancellazioni, compreso l'accatastamento delle nuove particelle, compresa domanda catastale e tavolare, eventuali attestazioni aggiuntive ed eventuali nuove monografie.

Il **progetto esecutivo** costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

È composto almeno dai seguenti documenti integrativi al progetto definitivo:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi e documentazione fotografica;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) piani di sicurezza e di coordinamento;
- i) cronoprogramma;
- j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- k) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il RUP può integrare questo elenco a seconda di sopraggiunte ed impreviste circostanze che dovessero palesarsi in fase di realizzazione del servizio. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Sono comunque ricomprese tutte le prestazioni indicate nell'allegato "Determinazione dei Corrispettivi" al Documento preliminare alla progettazione, e per le quali sono stati calcolati i corrispettivi sopra citati.

Laddove l'aggiudicatario dovesse ritenere insufficienti e/o non soddisfacenti gli elaborati resi disponibili dalla stazione appaltante, lo stesso, previa comunicazione alla Stazione Appaltante per l'ottenimento delle giuste autorizzazioni, potrà effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente carico sia per l'aspetto economico che tecnico-gestionale.

L'affidamento avrà ad oggetto anche i compiti di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, i cui contenuti minimi sono disciplinati dall'articolo 101 co. 3 e 147 co. 6 del Codice dei Contratti.

Tutti gli elaborati scritti e grafici dovranno essere prodotti sia in lingua italiana che in lingua slovena. Il layout di tutti gli elaborati scritti e grafici dovrà riportare il logo di progetto, il logo del GECT GO e dovrà rispettare le Linee guida per l'applicazione dell'identità visiva del Programma Interreg V-A Italia Slovenia.

Attività di direzione lavori

Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei Contratti, secondo le modalità di svolgimento di cui al Decreto 07.03.2018 n. 49 del MIT e la corrispondente normativa slovena nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla Stazione Appaltante nel capitolato speciale. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, ove nominati, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza. Il Direttore dei Lavori:

- a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti;

b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice dei Contratti);

c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti;

e) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice dei Contratti;

b) in caso di risoluzione contrattuale, cura - su richiesta del RUP - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

c) verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Codice dei Contratti;

d) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura prevista dalla Linee guida Anac, in consultazione;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte dalle suddette linee guida;

f) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

g) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Codice dei Contratti e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett.

c), del Codice dei Contratti, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del Codice dei Contratti, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del Codice dei Contratti.

Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori - effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

In sede di collaudo, anche nell'ipotesi di collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 150 del Codice dei Contratti, il Direttore dei Lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
 - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
 - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
 - gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,
 - le relazioni indirizzate al RUP,
 - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
 - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
 - le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

e) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice dei Contratti o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria

relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

- 1) i verbali di consegna dei lavori;
- 2) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- 3) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- 4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- 5) gli ordini di servizio impartiti;
- 6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- 7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- 8) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- 9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 10) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice;
- 11) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- 12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii).

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nel periodo strettamente necessario all'adeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.

Il professionista incaricato, in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del Direttore dei Lavori previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalti e in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Nelle sue funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore svolgerà in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 e la corrispondente normativa slovena (G.U. RS, n. 43/2011), i seguenti compiti:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala alla Stazione Appaltante o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.lgs 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, del D.lgs 81/2008, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista incaricato, in linea generale, curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti nel presente Capitolato d'oneri, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia. L'affidatario dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DLL, il presidio fisso presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive. Dovrà inoltre essere ricompreso nell'ufficio della DLL almeno un direttore operativo architetto o ingegnere iscritto ad un Ordine dell'Italia ed uno iscritto all'Ordine della Slovenia, anche per il coordinamento della Sicurezza, dovrà essere garantita la presenza di un professionista qualificato ad operare come coordinatore secondo la normativa italiana ed un professionista qualificato ad operare come coordinatore secondo la normativa slovena.

Tutti gli elaborati scritti e grafici, le comunicazioni, i verbali, gli ordini di servizio, tutti i documenti di contabilità ed ogni altro documento dovranno essere prodotti sia in lingua italiana che in lingua slovena. Il layout di tutti gli elaborati scritti e grafici dovrà riportare il logo di progetto, il logo del GECT GO e dovrà rispettare le Linee guida per l'applicazione dell'identità visiva del Programma Interreg V-A Italia Slovenia.

Art. 4 - Durata del contratto

La durata complessiva è determinata in base all'offerta tempo presentata dall'appaltatore in sede di gara, su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione complessivo pari a 100 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto delle scadenze intermedie previste a lordo delle riduzioni temporali offerte dall'appaltatore in sede di offerta.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atti scritti motivati da parte della Stazione Appaltante o da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che intervenga sullo svolgimento delle prestazioni connesse all'andamento dei servizi afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, da ordini specifici della Stazione Appaltante. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, sarà facoltà dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti chiedere sospensioni della prestazione, la Stazione Appaltante avrà facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Il termine di

cui trattasi resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà:

- i. consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della progettazione;
- ii. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
- iii. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
- iv. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
- v. effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove richiesto, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e/o cartaceo, per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" della progettazione di che trattasi.

In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, accertato dal RUP, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si potrà considerare risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito. Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

Art. 5 - Importo stimato a base d'asta

L'importo complessivo che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per l'intervento di cui trattasi, ammonta a € 112.683,00, al netto di I.V.A. ed eventuale Cassa Previdenziale e del rimborso delle spese e dei compensi accessori.

- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: è determinato in base all'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato di € 39.420,71, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, in del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, come da determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria allegato alla documentazione applicazione di gara.

l'Appaltatore potrà emettere fattura ai seguenti stati di avanzamento dei servizi espletati:

- il 20% del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna degli elaborati del progetto definitivo;

- il 30% del corrispettivo contrattuale a seguito dell'approvazione da parte del RUP degli elaborati di progetto definitivo, conseguente all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti richieste a norma di legge, previo avvenuto rimborso, da parte dell'Appaltatore, delle spese di pubblicazione;
- il 50% del corrispettivo contrattuale a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione da parte del RUP degli elaborati di progetto esecutivo.
- Attività di rilievi, redazione del piano particellare di esproprio, piani di frazionamento e servizi correlati: è determinato in base all'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato di € 34.249,09 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, come da determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria allegato alla documentazione di gara;
- Costi della sicurezza relativi all'attività di indagine e rilievi di € 314,71 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti non soggetti a ribasso;

l'Appaltatore potrà emettere fattura ai seguenti stati di avanzamento dei servizi espletati:

- il 20% del corrispettivo contrattuale a seguito della conclusione delle operazioni di rilievo sul campo;
- il 40% del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna agli Uffici del Catasto e del Tavolare dei piani di frazionamento;
- il 30% del corrispettivo contrattuale a piani catastali-tavolari approvati;
- il 10% a operazioni di esproprio concluse.
- Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è determinato in base all'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato di € 38.698,49 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, come da determinazione dei corrispettivi di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria allegato alla documentazione di gara.

Per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario dell'esecuzione dei lavori, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alle attività avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello Schema di Contratto e di tutti i documenti contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri è dovuto, compreso quelli conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi,

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6 - Pagamenti e tracciabilità di flussi finanziari

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico che verranno emesse dopo il servizio effettuato come illustrato all'art. 5, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLIT PAYMENT) saranno intestate al GECT GO, Via Cadorna 36, 34170 - Gorizia (Codice Fiscale: 91036160314, codice unico amministrazione UF7T8LS) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In ogni caso il pagamento sarà effettuato subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del lavoro svolto e a quelle in materia di DURC, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione al protocollo di GECT GO della relativa fattura.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al GECT GO le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 7 - Rapporti contrattuali

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al GECT GO per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del GECT GO, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione dl contratto, che corrisponde al Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP).

Art. 8 - Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GECT GO. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il GECT GO ha la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal GECT GO e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando il dipartimento competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il GECT GO ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 10 - Polizza assicurativa e garanzia definitiva

L'Appaltatore è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale (Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori

progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo al servizio di progettazione; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, come di seguito indicato:

- il 60% dell'iniziale importo garantito a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione degli elaborati progettuali del progetto definitivo, attestato dall'avvenuto pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per l'esecuzione di tale livello di progettazione; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, della fattura quietanzata nonché dell'estratto conto bancario, attestanti l'avvenuto pagamento delle attività di cui alla progettazione definitiva;
- il restante 40% dell'importo garantito, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità della progettazione esecutiva; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del certificato di verifica di conformità della progettazione esecutiva, in originale o copia autenticata da notaio.

La garanzia cessa di avere effetto all'emissione del certificato di verifica di conformità della progettazione esecutiva.

Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli stessi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza e l'affidamento dell'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell'art 93 del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 11 - Figure professionali richieste

Il personale messo a disposizione dal contraente, del cui operato l'Impresa aggiudicataria sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva e assicurativa.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

In particolare, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari a n. 3 unità, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

N°	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - FIGURA RICHIESTA
1	Tecnico abilitato iscritto all'ordine italiano
1	Geologo abilitato iscritto all'ordine italiano
1	Archeologo

Si specifica che il presente capitolato individua quantitativamente le unità minime, in termini di figure professionali, stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

Le attività di rilievo, redazione del piano particellare di esproprio, piani di frazionamento catastale e tavolare ed attività connesse dovranno essere eseguite da soggetti il cui oggetto sociale risulti compatibile con le attività che andranno a svolgere.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione e direzione dell'esecuzione delle opere edili, impiantistiche, e infrastrutturali;
2. della esecuzione di piani di frazionamento catastale e tavolare;
3. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e corrispondente norma slovena (G.U. RS, n. 43/2011);
4. della composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori integrato con il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e

della direzione lavori, nonché della persona fisica con qualifica di Direttore Operativo iscritto all'Ordine italiano se il Direttore dei Lavori è iscritto all'Ordine sloveno e viceversa.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016, il giovane professionista, individuato come progettista, non necessariamente dovrà essere indicato quale mandante.

L'operatore economico dovrà altresì essere in possesso dei requisiti professionali indicati all'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il GECT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 - Penali e risoluzione per inadempimento

In caso di ritardato adempimento o di inadempimento delle prestazioni professionali oggetto del presente atto si applicherà una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo totale del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 - Subappalto

Il subappalto sarà consentito in conformità delle disposizioni normative ed in particolare dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, sarà pertanto possibile affidare in subappalto unicamente la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. L'affidamento in subappalto sarà altresì disciplinato secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice dei Contratti.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti del GECT GO, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal GECT GO con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/16 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 14 - Modifiche del contratto, quinto d'obbligo, risoluzione e recesso

Il committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli

artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal GECT GO.

Per la risoluzione e il recesso si applica quanto previsto dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016). Tutte le condizioni sono esplicitate nello schema di contratto.

Art. 15- Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare al RUP tutte le circostanze e fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso RUP.

Art. 16 - Documento unico di valutazione dei rischi da interf. art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Trattandosi di servizio reso presso sede diversa da quella dell'appaltatore, non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - comma 3-bis art.26 del D.Lgs.81/2008).